



## ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI LECCE

Via Francesco Scarpa 18 - 73100 Lecce - Telefono 0832/372253 - Fax 0832/372253  
<http://www.fofi.it/ordinele/> - E-Mail : [ord.farm@clio.it](mailto:ord.farm@clio.it) - [ordinefarmacistile@pec.fofi.it](mailto:ordinefarmacistile@pec.fofi.it)  
Orario di apertura al pubblico: mattina: lun/ven. 9,00/14,00 (1 luglio/15 settembre)

### NEWS N. 16 DEL 26 GIUGNO 2019

## **OBBLIGO FORMATIVO ECM**

Come è noto, la normativa vigente sancisce l'**obbligatorietà** della formazione continua in medicina (ECM) per tutti gli operatori sanitari<sup>[1]</sup> e affida agli Ordini territoriali, in ragione della loro funzione di organi sussidiari dello Stato che tutelano interessi pubblici<sup>[2]</sup>, il dovere di **vigilare** sull'assolvimento del predetto obbligo di aggiornamento professionale da parte degli iscritti all'Albo, di attestarne i crediti ottenuti e di certificarne il relativo pieno soddisfacimento triennale<sup>[3]</sup>.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha determinato che l'ammontare dell'obbligo formativo del triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti ECM (al lordo di eventuali esoneri, esenzioni, riduzione per la costruzione o l'adesione ad un Dossier formativo ed altre riduzioni che spettano al singolo professionista).

La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani ha predisposto un'apposita "Guida pratica sulla formazione continua del Farmacista" e relativi allegati pensata per chiarire tutti i principali meccanismi del sistema ECM e per descrivere gli strumenti che il farmacista ha a disposizione per assolvere al proprio obbligo formativo triennale.

Tutto ciò premesso, si ritiene fondamentale evidenziare come la formazione continua nel settore Salute sia un'opportunità di crescita professionale, poiché consente al farmacista di acquisire ulteriori competenze, indispensabili per adeguare il patrimonio dei saperi al progresso della scienza e alle nuove esigenze della governance sanitaria e professionale a beneficio della salute della collettività.

\*\*\* \*\*

Si evidenzia che i farmacisti che nel triennio 2014-2016 non abbiano soddisfatto l'obbligo formativo individuale triennale, possono recuperare i crediti mancanti attraverso il trasferimento dei crediti maturati nel presente triennio.

Ciascun farmacista può effettuare lo spostamento dei crediti dal triennio 2017-2019 al triennio 2014-2016, previa registrazione anagrafica al portale del Co.Ge.A.P.S. <http://application.cogeaps.it> mediante una specifica procedura informatica da eseguire nella propria area riservata seguendo le istruzioni del tutorial.

Lo spostamento, una volta effettuato, sarà irreversibile e non frazionabile.

### **PROSPETTO TRIENNIO 2017-2019**

Si potrà in qualsiasi momento verificare la propria situazione formativa accedendo all'Area riservata del Co.Ge.A.P.S., <http://application.cogeaps.it>, previa la sopra indicata registrazione al portale in sede di primo accesso. Il suddetto sito registra i crediti relativi ai corsi completati, superati e rendicontati (*il termine per la rendicontazione dei corsi è, infatti, di 90 giorni e il riconoscimento dei relativi crediti ai professionisti sanitari avviene usualmente nei 60 giorni successivi*).

<sup>[1]</sup> Combinato disposto del D.Lgs. 502/1992, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, dell'art. 7, co. 1, del D.P.R. 137/2012, nonché degli Accordi Stato-Regioni in materia.

<sup>[2]</sup> Art. 1, comma 3, lett. a), D.Lgs. C.P.S. 233/1946.

<sup>[3]</sup> Con specifico riferimento alla funzione di attestazione dei crediti formativi ottenuti e di certificazione del pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale, si veda, in particolare, l'art. 21, comma 1, lett. c), dell'ultimo Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017.

Con riferimento all'assolvimento dell'obbligo per il triennio formativo 2017-2019, si segnala che il triennio in corso si concluderà il 31 dicembre p.v e che, a decorrere dal secondo semestre del 2020, l'Ordine effettuerà le opportune valutazioni.

Al fine di agevolare all'assolvimento dell'obbligo formativo, di seguito si fornisce un prospetto riepilogativo dei corsi attivati dalla Federazione ed ancora fruibili.

#### **PROSPETTO RIEPILOGATIVO CORSI**

Come già a conoscenza, la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, nel 2017, ha realizzato il *Dossier formativo di gruppo della FOFI* (di seguito anche *Dossier*), ossia uno strumento finalizzato a programmare un percorso di formazione appositamente ideato per il profilo professionale del farmacista e aggiornato alle tematiche attuali con i seguenti principali obiettivi:

- guidare ed agevolare gli iscritti nella scelta dei corsi più idonei allo sviluppo delle proprie competenze e nella loro distribuzione nelle tre aree degli obiettivi formativi<sup>4</sup>
- aumentare l'integrazione professionale;
- facilitare, sia ai singoli farmacisti sia ai rispettivi Ordini, il controllo del completamento dell'obbligo formativo;
- consentire al farmacista l'ottenimento di determinati bonus formativi (10 crediti nel presente triennio 2017-2019 con la semplice partecipazione al *Dossier* che è automatica per tutti gli iscritti all'albo; altri 20 crediti nel prossimo triennio 2020-2022 raggiungendo il 70% di coerenza con il *Dossier* stesso).

A tal proposito, si ricorda che con ns. News n. 6 del 5 aprile 2019 è stata data comunicazione dei **corsi ECM FAD** messi a disposizione dalla Federazione, completamente **gratuiti per tutti gli iscritti all'Albo**, sia sulla piattaforma federale [www.fofifad.com](http://www.fofifad.com), dedicata alla formazione del farmacista nel periodo 2017-2018, sia sul nuovo portale [www.fadfofi.com](http://www.fadfofi.com), dedicato alla formazione del farmacista nel periodo 2018-2019 che, ad ogni buon fine, si riportano di seguito:

<b>Denominazione del Corso:</b>	<b>attivo dal:</b>	<b>sino al:</b>	<b>crediti</b>
<i>Le interazioni farmaco-cibo. Un rischio sottostimato</i>	30/07/2018	<b>29/07/2019</b>	10,5
<i>Gestione nutraceutica del rischio cardio e cerebro-vascolare in farmacia: dalle dislipidemie ai sintomi del paziente affetto da scompenso cardiaco</i>	30/07/2018	<b>29/07/2019</b>	4
<i>Farmacisti, vaccini e strategie vaccinali</i>	30/07/2018	<b>29/07/2019</b>	10,5
<i>Paziente e 'cliente': una corretta informazione per trasformare il cross selling in opportunità di salute</i>	17/12/2018	<b>17/12/2019</b>	7
<i>Il paziente con disturbo depressivo maggiore e il farmacista</i>	17/12/2018	<b>17/12/2019</b>	10
<i>Interazioni tra farmaci e gestione dell'innovazione in farmacia</i>	17/12/2018	<b>17/12/2019</b>	5
<i>Il farmacista come counselor</i>	17/12/2018	<b>17/12/2019</b>	5
<i>La normativa della ricetta veterinaria - ricetta elettronica veterinaria</i>	15/04/2019	<b>31/12/2019</b>	6

Per partecipare ai corsi è sufficiente cliccare sui link sopra riportati e registrarsi alla relativa piattaforma FAD.

Con il completamento dei suddetti corsi, i farmacisti potranno conseguire 58,5 crediti.

<sup>[4]</sup>Area degli obiettivi formativi tecnico-professionali, Area degli obiettivi formativi di processo e Area degli obiettivi formativi di sistema (vedi sezione 6.1 della *Guida*).

Si rammenta, inoltre, che con la realizzazione dell'evento formativo denominato "*Farmacisti, vaccini e strategie vaccinali*", in virtù delle indicazioni ministeriali recepite dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua-CNFC, gli iscritti che lo supereranno otterranno un ulteriore bonus di 10 crediti per il prossimo triennio formativo 2020-2022.

### **AUTOFORMAZIONE**

Si ricorda, infine, che per completare l'obbligo formativo, si potrà fare ricorso anche all'istituto dell'autoformazione nella misura massima del 20% dell'obbligo formativo triennale<sup>[5]</sup>.

Gli Ordini hanno la facoltà di "*prevedere e valutare ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni*" e, a tal proposito, Ti informo che il Comitato Centrale della Federazione, al fine di agevolare il ricorso a tale istituto, ha deliberato di ritenere rientranti nell'ambito dell'autoformazione le seguenti attività formative svolte dai farmacisti:

a) la partecipazione alle riunioni del Consiglio Nazionale o delle Assemblee degli iscritti nelle quali si trattino temi di aggiornamento professionale;

b) la partecipazione a corsi/incontri/eventi/attività di aggiornamento professionale di vario tipo organizzati o promossi dalla Federazione (ad esempio: FarmacistaPiù), dagli Ordini territoriali, da Associazioni professionali, da Società scientifiche o altri soggetti con esperienza in campo sanitario (ad esempio: la partecipazione ai controlli di qualità delle preparazioni allestite denominati *Round Robin* ed organizzati dalla SIFAP, in quanto aventi ad oggetto le attività formative effettuate nell'ambito di studio della formulazione, allestimento, analisi dei preparati e valutazione dei risultati, oppure eventi e attività organizzati da Fondazione Francesco Cannavò, Fondazione Farma Academy, SIF, SIFAC, SIFACT, SIFO o UTIFAR);

c) la partecipazione ad eventi di volontariato svolti dai farmacisti italiani e, in particolare, quelli realizzati dal *Banco Farmaceutico* o dall'*Associazione Nazionale Farmacisti Volontari per la Protezione civile*;

d) la partecipazione agli organismi locali di vigilanza sulle farmacie;

e) la lettura delle pubblicazioni ufficiali della Federazione.

Si precisa che, l'ottenimento dei crediti formativi tramite l'istituto dell'autoformazione avviene con autocertificazione prodotta esclusivamente utilizzando il modulo Allegato n. 8 inserito nella *Guida pratica*.

### **COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE**

Per opportuna conoscenza, inoltre, si informa che alcune compagnie assicurative prevedono, nelle polizze relative al risarcimento dei danni per responsabilità professionale, clausole che limitano o escludono la copertura assicurativa in caso di mancato assolvimento dell'obbligo formativo ECM da parte del contraente della polizza. Ne consegue che in caso di contenzioso il risarcimento dell'eventuale danno potrebbe essere a carico direttamente del professionista. In altri casi, le compagnie determinano costi più elevati di copertura per quanti non sono in regola con i crediti ECM, proprio in virtù del maggior rischio di errore, mentre chi ha raggiunto il pieno soddisfacimento triennale ha la concreta prospettiva di vedersi riconosciuti sconti sui premi assicurativi.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
dr. Lucia Petracca

IL PRESIDENTE  
dr. Domenico Di Tolla

<sup>[5]</sup> Nella sezione 3.4 della *Guida pratica* è precisato che l'autoapprendimento consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi ECM, nonché in ulteriori tipologie di autoformazione individuate dalla Federazione e dall'Ordine. Per ottenere il riconoscimento della formazione svolta attraverso tale modalità, l'iscritto deve inoltrare al proprio Ordine apposita richiesta mediante autocertificazione - utilizzando il modello Allegato 8 - nella quale indichi con precisione i percorsi seguiti (per tutti i dettagli si veda la sopraindicata sez. 3.4 della *Guida pratica*).